

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

-PROVINCIA DI COSENZA-

Verbale n. 13 del 29/07/2024

IL REVISORE UNICO

OGGETTO: Parere del Revisore Unico sulla proposta di delibera Consiglio Comunale recante: “

Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell’art.194, comma 1, lett.a), del d.lgs. n.267/2000. ordinanza ex art. 14 d.lgs 150/2011 n.372/2023 del 12.07.2023 del Tribunale di Cosenza R.G. 1443/2023 vertenza avv. Brunella Candreva/Comune Di Fagnano Castello ;

La sottoscritta dott.ssa Caterina Cannizzaro, Revisore Unico presso il Comune di Fagnano Castello (CS), nominata con delibera del Consiglio Comunale N. 35 del 23 settembre 2022, con decorrenza incarico dal 1 ottobre 2022, viene interpellata per esprimere il proprio parere, in merito alla proposta di deliberazione in oggetto, da sottoporre all’attenzione del Consiglio Comunale

VISTA

La documentazione a supporto, messa a disposizione dall’Ufficio Comunale, ricevuta a mezzo pec in data 24/07/2024, costituita:

- Dalla proposta di delibera del Consiglio Comunale avente ad oggetto “Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell’art.194, C.1, lett.A), del D.LGS. 267/2000”, redatta in data 24/07/2024, dal Responsabile del Servizio Affari Generali – Servizio n. 1 - dell’Ente, Rosetta Sirimarco. Dalla proposta è emerso che le somme da riconoscere, complessivamente dovute dall’Ente, derivano da N.1 Ordinanza ex art. 14 d.lgs 150/2011, emessa Tribunale Ordinario di Cosenza, in seguito a controversia giudiziaria, nella quale il Comune di Fagnano Castello è risultato parte soccombente, per un ammontare complessivo pari ad Euro **43.738,73** ;
- Dall’ Ordinanza ex art. 14 d.lgs 150/2011- n.372/2023 del 12.07.2023 emessa a scioglimento della riserva dal Tribunale Ordinario di Cosenza-Prima sezione Civile, relativa alla controversia giudiziaria “ Brunella Candreva contro Comune Di Fagnano Castello – iscritta al R.Gen. 1443/2023, ” nella quale il Comune di Fagnano Castello, parte resistente del giudizio è risultato soccombente per il pagamento delle spese e competenze per l’attività professionale svolta dall’ Avv. Brunella Candreva in favore del Comune di Fagnano Castello;

PREMESSO

- Che con deliberazione del Consiglio Comunale n.29 del 23 settembre 2022 è stato approvato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell’art. 243-bis, c. 1, D.Lgs. 267/2000;

- Che con deliberazione del Consiglio Comunale n.47 del 21 dicembre 2022 è stato approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, redatto in base alle linee guida della Corte dei Conti, di cui all'allegato 1 e la relazione predisposta dal settore finanziario e contabile di cui all'allegato 2, avente per oggetto le misure da adottare ai sensi e per gli effetti dell'art. 243-bis, comma 8 e 9 del TUEL, in ordine al prefissato graduale riequilibrio finanziario per tutto il periodo 2022-2031;
- Che con Ordinanza n.33 del 16 aprile 2024 la Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Calabria ha approvato, ai sensi dell'art.243, comma 3, TUEL il piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato dal Comune di Fagnano Castello con deliberazione del Consiglio Comunale n.47 del 21 dicembre 2022 ritenendo le misure di riequilibrio programmate tendenzialmente idonee al perseguimento del risanamento finanziario e disponendo contestualmente, l'adozione di misure correttive, per il superamento delle criticità, con effetto a prodursi sui bilanci e rendiconti futuri per il superamento delle criticità finanziarie riscontrate;
- Che con Deliberazione del Consiglio Comunale n.22 del 28/06/2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario Pluriennale 2024-2026, redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011;

CONSIDERATO

- Che non è possibile ricorrere alle eccezionali modalità di ripiano **per i debiti fuori bilancio emersi successivamente alla approvazione del piano di riequilibrio** e non inclusi nello stesso, dovendo trovare applicazione la disciplina ordinaria che prevede un ripiano triennale” (Corte conti SS.RR/EL n. 37/2020)

VISTO

Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” ed in particolare;

- l'art. 239 lettera b) numero 6 , in cui è previsto che l'organo di revisione è chiamato ad esprimere il proprio parere, in materia di riconoscimento di debiti fuori bilancio;
- l'art. 239, comma 1 lett. b) punto 2), che prevede tra l'altro il rilascio del parere da parte dell'Organo di Revisione sulla verifica degli equilibri di bilancio; -
- il comma 1 dell'art. 194 che prevede che gli Enti Locali riconoscano con deliberazione consiliare la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

- L'art. 193 TUEL, che richiede di effettuare la ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e la verifica della salvaguardia degli equilibri finanziari;

CONSIDERATO

Che i Giudici Contabili, hanno affrontato compiutamente la materia, per quanto attiene al concetto di “sentenze esecutive (di cui alla lettera a)”:

- Con Deliberazione n. 166/2021-/PAR, la Corte dei conti Sez. Regionale di Controllo per la Campania è intervenuta a chiarimento dell’accezione di significato da attribuire alle sentenze esecutive :

“ricomprende anche titoli che, pur non assumendo la forma di sentenza, abbiano, comunque, l’attitudine ad essere eseguiti coattivamente”. Pur non assumendo tecnicamente la forma di sentenza, “tra i numerosi provvedimenti di condanna che non sono sentenze, ma costituiscono titoli esecutivi e che ai sensi dell’art. 474 c.p.c. sono idonee a fondare una esecuzione forzata, a mero titolo esemplificativo, si annoverano:

- l’ordinanza emessa da giudice istruttore ai sensi dell’art. 186 quater c.p.c.;
- l’ordinanza emessa dal giudice del lavoro ex art. 423 c.p.c.;
- il dispositivo di condanna emesso dal giudice del lavoro ex art. 431 comma 2 c.p.c.;
- il decreto di liquidazione delle somme dovute a favore del CTU ex art. 168 del Dpr 115/2002;
- il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo”.
- Con la deliberazione n. 326/2017, la Corte dei Conti Sezione Lombardia, ha evidenziato che, di fronte ad una sentenza esecutiva, ancorché di primo grado, sussiste l’obbligo per l’ente di riconoscere il relativo debito con le modalità di cui all’art. 194, comma 1, lett. a), del Tuel. Tale obbligo decorre, in un’ottica prudenziale, dalla data del deposito della sentenza di condanna, cioè dal momento del giuridico perfezionamento della relativa pubblicazione (art. 133, primo comma, c.p.c.). È in questo momento infatti che sorge l’obbligazione giuridica, vincolante (almeno in via provvisoria) e non programmata nell’ambito del ciclo di bilancio dell’ente.

Con specifico riferimento alla tipologia indicata alla lettera a), l’attuale formulazione (id est, “sentenze esecutive”) si differenzia da quella contenuta nell’art. 37 del previgente decreto legislativo n. 77 del 1995 (id est, “sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive”): in sostanza, il legislatore del 2000 ha ritenuto perfezionato l’obbligo di pagamento in virtù della mera esecutività della sentenza, a prescindere dall’intervenuta irretrattabilità della statuizione giurisdizionale discendente dal passaggio in giudicato.

ACCERTATO

- Che i debiti di cui si propone il riconoscimento, appaiono riconducibili alle fattispecie previste dall’art. 194 del D.Lgs. 267/00, comma 1, lett. a) **Sentenze Esecutive;**

- Che il primo comma, lett. a) del predetto art. 194, ha stabilito che può essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione contenuta nell’art. 37 del previgente decreto legislativo n. 77 del 1995, tra sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive. In sostanza il legislatore del 2000, ha ritenuto perfezionato l’obbligo di pagamento in virtù della mera esecutività della sentenza, a prescindere dall’intervenuta irretrattabilità della statuizione giurisdizionale discendente dal passaggio in giudicato.

La ratio della modifica operata è da rinvenirsi nel testo, così come emendato, dell’art. 282 cod. proc. civ., ai sensi del quale la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con la

conseguente possibilità per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dalla emanazione della sentenza di primo grado di per sé esecutiva ancorché provvisoriamente;

- Che la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. ex plurimis, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria;

- Che sussiste l'obbligo di procedere alla tempestiva convocazione del Consiglio Comunale del Comune di Fagnano Castello, per il "Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio", ai sensi del TUEL, art. 194, comma 1, lett. a), al fine di dare esecuzione, al giudicato, per n. 1 Ordinanza emessa dal Tribunale ordinario di Cosenza, riferita a controversia giudiziaria nella quale il Comune di Fagnano Castello è risultato parte soccombente e, pertanto, è stato condannato al pagamento delle obbligazioni pecuniarie scaturite dal medesimo provvedimento giurisdizionale, nonché al fine di evitare le conseguenze dannose per l'Ente per il mancato adempimento nei termini previsti, ed evitare la maturazione di ulteriori oneri posti a carico del bilancio dell'Ente;-

- Che, in relazione al debito in esame, nei documenti esaminati è evidenziata le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;

PRESO ATTO

Che è stato notificato in data 12 aprile 2023 (acquisito al protocollo comunale in data 13 aprile 2023 al n. 1562) a mezzo Posta Elettronica Certificata, dall'Avv. Rosanna Martellotta, il seguente titolo esecutivo relativo al contenzioso ad esito del quale, il Comune di Fagnano Castello è rimasto soccombente:

ORDINANZA ex art. 14 d.lgs 150/2011 con la quale è stato definito il giudizio di Contenzioso Civile, iscritto al **R.G. N. 1143/2023 pendente** innanzi autorità giudiziaria **Tribunale Ordinario di Cosenza-Prima sezione civile:**

Con detto atto, l'Autorità Giudiziaria in accoglimento della domanda formulata:

- *condanna parte resistente Comune di Fagnano Castello al pagamento in favore di parte ricorrente, per le causali di cui in ricorso, dell'importo di € 27.070,10, oltre rimborso spese forfettarie, iva e cpa come per legge;*
- *condanna parte resistente a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite che liquida in € 2.906,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CAP se per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Rosanna Martellotta, dichiaratasi antistataria*

VERIFICATI

-I prospetti contenuti nella proposta di delibera, dai quali si evince, che le somme poste a carico del Comune di Fagnano Castello, condannato a pagare, in quanto parte soccombente, sono stati determinati, **nella misura indicata dal provvedimento emesso dall' autorità giudiziaria.**

-La Determinazione N.187 Del 25.09.2023, emessa dal Responsabile del Servizio Affari Generali, del Comune di Fagnano Castello, dal quale è emerso che l'Agenzia delle Entrate di Cosenza, ha emesso avviso di liquidazione dell'imposta n.2023/001/LC/000001443/0/001, notificata alle parti, ed è stato chiesto il pagamento della somma di € 1.000,00, per imposta di registrazione della Sentenza n.1443/2023.

L'avvocato Candreva in data 13/09/2023, ha anticipato l'importo della tassa di registrazione della sentenza divenuta esecutiva. L'ente ha eseguito l'impegno di spesa e la liquidazione, dell'importo di Euro 1.000,00, provvedendo al rimborso a favore dell'Avv. Candreva, che ha anticipato la somma.

-La nota spese del legale Martellotta, nell'interesse di Avv.Candreva, la cui richiesta risulta solo in parte conforme, alla misura indicata nel provvedimento emesso dall'Autorita' Giudiziaria.

A titolo riepilogativo, qui di seguito, sono richiamati la tipologia di debito da riconoscere, l'oggetto della spesa, il provvedimento emesso dall' autorità giudiziaria, ed i prospetti di calcolo con indicazione analitica dell'importo da riconoscere a favore creditori coinvolti:

1) ORDINANZA ex art. 14 d.lgs 150/2011 N.372/2023 del 12.04.2023 RG. n.1443/2023 - Tribunale Ordinario di Cosenza Vertenza . BRUNELLA Avv. CANDREVA /Comune di Fagnano Castello :

Oggetto della spesa: pagamento delle spese e competenze per l'attività professionale svolta dall'Avv. Brunella Candreva in favore del Comune di Fagnano Castello;da ORDINANZA ex art. 14 d.lgs 150/2011 N.372/2023 del 12.04.2023 RG. n.1443/2023.

IMPORTO DA RICONOSCERE:

Somme in favore dell'Avv. Brunella Candreva

Onerari riconosciuti con Ordinanza n.372/2023	€ 27.070,10
Spese generali ex art. 15 (15% su onorari)	€ 4.060,52
Cassa Avvocati cpa (4%)	€ 1.246,22
Totale imponibile	€ 32.375,84
IVA 22% su imponibile	€ 7.122,68
Totale	€ 39.498,52

Somme in favore dell'Avv. Rosanna Martellotta antistatario

onorari diritti competenze	€ 2.906,00
Spese generali ex art. 15 (15% su onorari)	€ 435, 90
Cassa Avvocati cpa (4%)	€ 133,68
Totale imponibile	€ 3.475,58
IVA 22% su imponibile	€ 668,38
totale	€ 4.240,21

TOTALE COMPLESSIVO DEBITO DA RICONSCERE SCATURENTE DALL'ORDINANZA N. 372/2023 DEL TRIBUNALE DI COSENZA € 43.738,73

A seguire si riporta un prospetto di riepilogo del debito fuori bilancio;

A	Sentenze esecutive	€ 43.738,73
----------	---------------------------	--------------------

B	Copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione	-
C	Ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali	-
D	Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità	-
E	Acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza	-
	TOTALE	€ 43.738,73

CONSIDERATO

Che dall'istruttoria del procedimento, non sono emersi motivi ostativi e, pertanto, occorre procedere al riconoscimento del debito nascente dal predetto provvedimento;

Che l'art. 191 del D.lgs. 267/2000, stabilisce che gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria;

ATTESO

Che l'Ente ha individuato le risorse necessarie, per fronteggiare la copertura dei predetti debiti fuori bilancio, per la sentenze/Ordinanza N. 372/2023, derivante da N. 1 controversia giudiziaria, per la somma complessiva, **di Euro 43.738,73**.

Che in relazione alla congruità, coerenza ed attendibilità contabile dei mezzi di finanziamento, si evidenzia:

Lo stanziamento dell'impegno al capitolo di spesa 1057/0, al titolo 1.10.99.99.999, alla Missione 1, al Programma 3.

Il finanziamento dei predetti debiti, secondo quanto precisato dal Responsabile Finanziario, trova copertura, garantendo la salvaguardia degli equilibri di bilancio (art. 175 comma 2 TUEL), nel modo seguente:

- € 5.000,00 imputazione al Bilancio in conto residui 2020;
- € 38,738,73 in Bilancio 2024, mediante applicazione dell'accantonamento fondo contenzioso;

PRESO ATTO

Del Parere "favorevole" in ordine alla regolarità contabile, ex art. 49 comma 1, e 147 bis comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 e che la spesa trova copertura finanziaria, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario dott Salvatore Tricoci, contestualmente alla proposta di deliberazione in esame;

Del Parere "favorevole" in ordine alla Regolarità Tecnica ai sensi del comma 1 dell'articolo 49 del Decreto Legislativo N. 267 del 18 agosto 2000 e successive modifiche, espresso dal Responsabile

del settore Affari Generali – Servizio 1 - Rosetta Sirimarco, contestualmente alla proposta di deliberazione in esame;

Visto, il Regolamento di contabilità Comunale attualmente vigente;

Visto, lo Statuto Comunale;

L'Organo di Revisione, effettuate le necessarie verifiche, ed alla luce di quanto sopra premesso, limitatamente alle proprie competenze

ESPRIME

parere **FAVOREVOLE** in ordine alla proposta di delibera avente ad oggetto il riconoscimento dei Debiti fuori bilancio ai sensi dell'art.194, comma 1, lett.a), del d.lgs. n.267/2000, **per la somma complessiva pari ad Euro 43,738,73**, derivante da sentenza esecutiva/Ordinanza ex art. 14 d.lgs 150/2011 n.372/2023, relativa alla Vertenza R.G.N. 1443/2023, Candreva/Comune Di Fagnano Castello;

RACCOMANDA ED INVITA

- l'Ente, qualora non sia già stato fatto, affinché vengano compiute le verifiche necessarie ad accertate eventuali responsabilità e siano effettuate le conseguenti azioni di rivalsa;
- l'Ente a trasmettere - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23, comma 5, della Legge 289/2002 il provvedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio oggetto del presente parere alla Competente Procura della Corte dei Conti entro i termini previsti.

Il Revisore Unico

F.to Dott.ssa Caterina Cannizzaro

*(firmato digitalmente)

**"Sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs.07/03/2005, n.82 e s.m.i. (CAD)."*